

TAR Genova 08/05/1997 n. 136

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21, co. 1-bis, della legge L. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., le offerte devono essere corredate da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta; pertanto, l'indicazione del 75% si impone come un inequivocabile limite minimo per le Amministrazioni appaltanti, le quali trovano nella dizione « non inferiore » una soglia al potere discrezionale nel richiedere giustificazioni dei ribassi al momento dell'offerta, mentre rientra in tali poteri richiedere ulteriori giustificazioni, che possono riguardare una percentuale di gran lunga superiore.